

Codice di deontologia

Indice

		Pagina
I	Prefazione	1
II	Deontologia	1
III	Il fisioterapista e i pazienti	2 - 3
IV	Il fisioterapista e i colleghi	3 - 4
V	Il fisioterapista e la sua professione	4 - 6
VI	Il fisioterapista e la società	6 - 7
VII	Il segreto professionale	7 - 8
VIII	Doveri in materia di medicina sociale	8

I Prefazione

Il codice deontologico dell'Associazione svizzera dei fisioterapisti indipendenti (ASPI) definisce i doveri ed i diritti fondamentali dei membri dell'associazione per quanto concerne l'etica del lavoro ed i principi morali verso pazienti, colleghi, altri partner della salute pubblica e della società.

Il rispetto dei principi di questo codice ha come obiettivo di incentivare la relazione di fiducia tra fisioterapisti e pazienti, di garantire la qualità della formazione professionale e delle prestazioni terapeutiche oltre a tutelare il prestigio e l'affidabilità della professione stessa.

Nel momento in cui un membro entra a far parte dell'associazione professionale, esso si impegna a conformarsi a questo codice e a rispettare lo statuto e le decisioni dell'associazione.

Il comitato dell'ASPI vigila sull'osservanza del presente codice, al bisogno lo adatta. Definisce, previene e sanziona le eventuali infrazioni.

II Deontologia

Il fisioterapista, posto davanti a problemi pratici da affrontare da solo durante l'esercizio della propria professione, potrebbe trovarsi in difficoltà; è quindi normale che faccia riferimento agli usi e alle consuetudini della sua professione che suggeriscono le soluzioni che i suoi pari hanno trovato, in circostanze analoghe, mediante l'esperienza e la conoscenza.

L'insieme di questi usi, doveri e regole non scritte costituisce la deontologia.

Tutti i problemi e controversie riguardanti la deontologia ed i principi morali sono di competenza della Commissione deontologica. Essa sottopone delle proposte al comitato, il quale delibera. In casi particolarmente gravi, i trasgressori potranno essere espulsi dall'ASPI.

III Il fisioterapista e i pazienti

Articolo 1

Criteri della terapia

Il fisioterapista chiamato per prestare delle cure ad un malato si impegna, nel momento stesso in cui ha accettato l'incarico, ad agire con correttezza e cortesia nei suoi confronti, ad assicurargli cure adeguate, oltre ad insegnarli delle misure di profilassi e di prevenzione delle ricadute.

Articolo 2

Coscienziosità nelle cure, rispetto delle differenze

Il fisioterapista cura tutti i propri pazienti con la stessa coscienziosità, al di là di qualsiasi considerazione. La posizione sociale del paziente, le sue opinioni religiose o politiche, la sua appartenenza etnica e la sua situazione economica non hanno nessuna influenza sul fisioterapista.

Articolo 3

Dovere di correlarsi

Il fisioterapista esercita la sua professione in condizioni che favoriscono al meglio la qualità delle sue cure e si impegna a chiedere al paziente di consultare il proprio medico ogni qualvolta le circostanze superino i limiti della sue competenze.

Articolo 4

Principio di economicità

Il fisioterapista limita allo stretto necessario i suoi interventi, senza che ciò nuoccia alla qualità ed all'efficacia delle cure e senza trascurare il suo dovere di assistenza morale verso il proprio paziente.

Articolo 5

Rispetto della vita privata del paziente

Il fisioterapista non si intromette inutilmente nella vita privata dei suoi pazienti.

Articolo 6

Diritto di rinuncia

Il fisioterapista ha sempre il diritto di negare le cure per ragioni personali o professionali, salvo in caso d'urgenza e nel caso in cui sia venuto meno ai suoi doveri umanitari.

Articolo 7

Continuità delle cure

Se il fisioterapista si solleva dal suo incarico, si assicurerà che ciò non nuoccia al paziente e che il paziente abbia le informazioni utili per continuare le cure.

Articolo 8

Diritto di riservatezza

Il fisioterapista si astiene dall'esprimere il proprio parere sulla terapia prescritta dal medico curante o sulla diagnosi o prognosi emessa.

Articolo 9

Rispetto di libera scelta del medico

Il fisioterapista lascia al paziente libera scelta del proprio medico.

Articolo 10

Rispetto della libera scelta del fisioterapista

Il malato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio fisioterapista. Ha anche il diritto di cambiarlo senza dare spiegazioni

Articolo 11

Libera scelta dei metodi terapeutici

Salvo il caso in cui il medico dia specifiche indicazioni, il fisioterapista ha libertà di scelta delle procedure terapeutiche. È di conseguenza responsabile della propria scelta.

Articolo 12

Libero esercizio regolamentato

In caso non agisca con fini terapeutici, il fisioterapista è libero di far beneficiare delle proprie competenze colui che glielo richieda.

Articolo 13

Segreto professionale

Il fisioterapista è tenuto al segreto professionale, salvo deroghe previste dalla legge (cf. capitolo VII, Art. 45 e seguenti).

IV Il fisioterapista ed i colleghi

Articolo 14

Rapporti con i colleghi

I rapporti fra fisioterapisti sono basati sulla cortesia e la comprensione.

Articolo 15

Rispetto per i colleghi

In presenza di terzi, il fisioterapista si astiene da qualsiasi dichiarazione e comportamento che possa discreditarlo un collega.

Articolo 16

Esortazione al dialogo fra colleghi

Colui che ha un disaccordo professionale con un collega deve innanzitutto cercare di riconciliarsi con lui prima di chiamare in causa un'autorità, qualsiasi essa sia.

Articolo 17

Rispetto dell'indipendenza

Il fisioterapista rispetta l'indipendenza dei propri colleghi, in qualsiasi circostanza.

Articolo 18

Ricerca illecita della clientela

La malversazione o il tentativo di malversazione della clientela è proibito.

Articolo 19

Continuità delle cure

Quando un paziente decide di rinunciare alle cure di un primo fisioterapista, il secondo, chiamato dal paziente, si assicura della sua esplicita volontà di cambiare e, se il caso, ne mette al corrente il collega.

Articolo 20

Continuità delle cure

Quando un paziente, a causa dell'assenza del proprio fisioterapista abituale ricorre ad un altro fisioterapista, questi deve garantirne le cure durante l'assenza e rispettare l'articolo 18.

Articolo 21

Concorrenza sleale

Un fisioterapista si astiene dallo stabilirsi nello stesso edificio o nelle vicinanze del luogo dove esercita un collega, soprattutto se è stato un suo dipendente.

Articolo 22

Assistenza fra colleghi

Il fisioterapista è onorato di trattare, a titolo gratuito, un collega ed i suoi cari (moglie, bambini e membri della sua famiglia).

V Il fisioterapista e la sua professione

Articolo 23

Dignità professionale

Anche al di fuori dell'esercizio della sua professione, il fisioterapista ha un comportamento atto a non gettare discredito sulla professione stessa, cosa, che si concilia con la propria dignità professionale.

Articolo 24

Pratiche riprovevoli, esercizio illegale della medicina

È estremamente riprovevole emettere una diagnosi medica derivante da una pratica illegale della medicina. Nel caso al fisioterapista manchino informazioni sulla diagnosi medica si rivolgerà al medico curante.

Articolo 25

Pratiche riprovevoli è altrettanto riprovevole l'esercizio della professione al di fuori di locali appropriati, ad esclusione delle cure a domicilio o sui terreni sportivi.

Articolo 26

Pratiche deprecabili

È anche deprecabile la pubblicazione, diretta a pazienti e colleghi, di qualifiche professionali o di qualsiasi informazione che vanti i meriti di un professionista senza criteri di modestia e delle debite riserve.

Articolo 27

Riservatezza nel campo della pubblicità

Il fisioterapista, per la sua attività professionale, evita di ricorrere alla pubblicità. Nel caso in cui essa fosse autorizzata, si attiene rigorosamente alla regolamentazione stabilita nel proprio cantone.

Articolo 28

Pubblicità indiretta

Si impegna ad evitare che sia fatta una pubblicità illecita a suo favore da parte di terzi, in maniera diretta o indiretta, soprattutto attraverso l'annuncio di cure gratuite.

Articolo 29

Collaborazione riprovevole

Evita, inoltre, qualsiasi collaborazione retribuita con istituti di cura privati, gestiti da persone non abilitate a esercitare la fisioterapia, e nelle quali il fisioterapista non avrebbe la completa indipendenza professionale.

Articolo 30

Pratiche terapeutiche riconosciute

Il fisioterapista usa solo tecniche riconosciute. Il ricorso a pratiche terapeutiche non riconosciute è inaccettabile se usate a discapito delle conoscenze professionali riconosciute

Articolo 31

Corollario

Gli è vietato qualsiasi tipo di inganno che porti a screditare la sua professione, in modo particolare abusando della fiducia, dell'ignoranza, dell'ingenuità o della confusione del paziente.

Articolo 32

Riservatezza su nuove pratiche terapeutiche

Il fisioterapista non deve pubblicizzare nell'ambito medico, in vista di un'applicazione imminente, un nuovo metodo di trattamento che non sia stato sufficientemente testato, soprattutto se non ha messo al corrente i colleghi contro gli eventuali pericoli del metodo stesso.

Riservatezza specifica sul rapporto con la comunicazione: non pubblicherà inoltre questo nuovo metodo in ambito pubblico finché il suo valore e la sua non pericolosità non siano stati dimostrati.

Comportamento sleale

Eviterà anche di ingannare la fiducia degli operatori o della clientela presentandogli come salutare o senza pericolo, un metodo non sufficientemente testato.

Articolo 33

Discredito

Sarà particolarmente attento al discredito che potrebbe causare se si attribuisse indebitamente, soprattutto nelle pubblicazioni, il merito di una scoperta scientifica

Articolo 34

Comportamenti illeciti

Gli è vietato in particolar modo:

Usurpazione del titolo e frode

L'usurpazione del titolo e l'uso di titoli non autorizzati così come qualsiasi attività mirata ad ingannare il pubblico.

Pseudonimo

L'esercizio della fisioterapia sotto pseudonimo.

Cupidigia

Qualsiasi azione atta a fornire ad un malato vantaggi materiali ingiustificati o illeciti.

Vantaggio finanziario

Qualsiasi commissioni a chiunque.

Comparaggio

Qualsiasi comparaggio con un medico, farmacista, dentista, ostetrica o ausiliare medico, o qualsiasi altra persona.

Articolo 35

Ricerca illecita della clientela

Inoltre è vietato al fisioterapista che ricopra una carica elettiva, o una funzione amministrativa di usare le stesse a fini professionali per accrescere la propria clientela.

Articolo 36

Ricusaione dell'esercizio professionale

Il fisioterapista non può rinunciare alla propria indipendenza professionale in nessun modo.

Articolo 37

Richiesta di aggiornamenti professionali

Il fisioterapista deve tenersi aggiornato sulle metodologie mediche e fisioterapiste che necessarie all'esercizio della professione e obbligarsi a perfezionare le proprie conoscenze dopo il diploma seguendo regolarmente corsi di aggiornamenti professionali.

VI Il fisioterapista e la società

Articolo 38

Esercizio della professione, considerazioni generali

Il fisioterapista esercita la sua professione al fine di dare il proprio contributo alla ripresa e la salvaguardia della salute.

Utilizza a favore dei pazienti le sue conoscenze multidisciplinari che aggiorna regolarmente.

Si adopera in special modo a mantenere la propria indipendenza professionale, rispettando comunque la collegialità con gli altri professionisti della salute.

Effettua il trattamento il più coscienziosamente possibile per il bene del suo paziente e non con fini puramente lucrativi.

Collegialità

Ha relazioni fraterne con il corpo medico e paramedico, nell'interesse dei suoi pazienti.

Articolo 39

Libera professione

Il fisioterapista che esercita da libero professionista dispone di uno studio che offra attrezzature conformi che gli permettano di utilizzare tecniche scientifiche riconosciute.

Convenzione tariffaria

Determina l'onorario in base alle convenzioni tariffarie in vigore alle quali è tenuto ad uniformarsi; in caso di dubbio, può ricorrere alla Commissione tariffaria o alla sua associazione professionale.

Altri titoli autorizzati

Esercita a nome proprio.

Può citare altri titoli oltre a quello di fisioterapista. La lista dei titoli autorizzati è stabilita dal dipartimento della salute pubblica in seguito a proposte delle associazioni professionali.

Esercita solo, in associazione, o con l'aiuto di collaboratori diplomati.

Vita associativa

Sostiene la sua associazione e partecipa alle sue attività.

Articolo 40

Esercizio della professione da dipendente

Il dipendente deve seguire le stesse regole del professionista indipendente.

Altre attività

Senza l'accordo del datore di lavoro è vietato esercitare a titolo professionale un'attività lucrativa annessa di qualsiasi natura essa sia.

È responsabile dell'attuazione dei compiti che gli sono affidati, qualsiasi sia il livello gerarchico.

Responsabilità

Durante il suo lavoro deve seguire le direttive del suo o suoi superiori; è comunque responsabile della corretta esecuzione del suo lavoro senza per questo che il suo superiore ne sia sollevato.

Contratto di lavoro

Ha diritto a richiedere un contratto di lavoro che stipuli le condizioni lavorative e retributive.

Articolo 41

Formazione permanente

Anche il fisioterapista dipendente deve perfezionarsi e rinnovare le proprie conoscenze professionali. Il datore di lavoro deve concedergli il tempo necessario alla formazione permanente, può parteciparvi in seguito ad accordi sulle modalità. Anche lui con il suo comportamento contribuisce alla buona reputazione della professione.

Articolo 42

Pubblicità

Gli è vietata qualsiasi forma di pubblicità.

Articolo 43

Concorrenza sleale

Se desidera aprire la propria attività, eviterà di farlo vicino al suo vecchio posto di lavoro, inoltre non userà i dati amministrativi e le relazioni di cui è venuto a conoscenza presso il suo ex datore di lavoro.

Articolo 44

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro (sia esso medico, fisioterapista o una clinica) è responsabile civilmente delle conseguenze degli atti commessi dal suo dipendente. Un fisioterapista dipendente la cui imprudenza abbia causato danni fisici può essere perseguito penalmente, ma anche il datore di lavoro potrebbe eventualmente esserlo.

VII Segreto professionale

Articolo 45

Considerazioni generali

Ogni informazione confidenziale di cui si sia venuto a conoscenza durante l'esercizio della professione, fa parte del segreto professionale. Nel settore della fisioterapia sono l'insieme dei dati trasmessi dal paziente e dal suo medico al fisioterapista, oltre all'insieme degli accertamenti fatti sullo stato del paziente. La violazione del segreto professionale è considerata un'infrazione, un atto quindi punibile con una pena che varia dalla multa fino alla detenzione.

Articolo 46

Il titolare del segreto

Il fisioterapista può essere svincolato dal segreto professionale dal paziente, titolare del segreto, o dall'autorità competente.

Il segreto medico costituisce una parte rilevante del segreto professionale.

Articolo 47

Comunicazioni di dati sensibili

Il fisioterapista può e a volte deve far pervenire al medico curante le informazioni necessarie al buon svolgimento del trattamento. Può informarne i colleghi al momento della consegna. Le persone informate hanno a loro volta lo stesso obbligo, oltre a quello del segreto d'ufficio.

Articolo 48

Il segreto medico

Il segreto medico include tutti le informazioni confidate al medico nell'esercizio della propria professione o che ha constatato egli stesso; esso tutela due ambiti importanti: la dignità umana del paziente ed il rapporto di fiducia fra lui ed il medico. Nei legami creati in virtù del mandato dato al medico dal paziente, è quest'ultimo il beneficiario del segreto; è quindi corretto che a volte si parli del "segreto del paziente".

Articolo 49

Violazione del segreto medico

La violazione del segreto medico è punibile -a querela di parte- con la detenzione o con la multa.

Articolo 50

Il segreto d'ufficio

Il fisioterapista che esercita la sua professione in un ospedale pubblico e che quindi ricopre una carica di funzionario, è colpevole della violazione del segreto d'ufficio se rivela un segreto che gli è stato confidato nella sua qualità di impiegato dell'ospedale pubblico, quindi di funzionario; può essere perseguito d'ufficio, senza bisogno di presentazione di una querela penale.

VIII Doveri in materia di medicina sociale

Articolo 51

Continuità delle cure, protezione della salute

Il fisioterapista ha il dovere di dare il proprio contributo alle iniziative messe in atto dalle autorità competenti, a favore della protezione della salute e della continuità delle cure dove necessario e possibile.

Articolo 52

Il fisioterapista si limita agli interventi necessari alla guarigione del paziente.

La fatturazione sarà conforme alle convenzioni stipulate dalle associazioni professionali e dai partner sociali.

* * *

Approvato dal comitato dell'ASPI

22 marzo 2012